

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

#### **Art. 305 Proroga della custodia cautelare**

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'[articolo 311](#).

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini disposte ai sensi dell'[articolo 415-bis](#), comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'[articolo 310](#). La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'[articolo 303](#) comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.